

Italinforma

n. **11-12**

anno VIII / Novembre - Dicembre 2019

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

“OPERATORI AL CENTRO”: ESPERIENZA INNOVATIVA DA REPLICARE NEGLI ANNI A VENIRE

Intervista al Direttore generale Itai Maria Candida Imburgia

Con la riunione dei coordinatori regionali dell'Itai si sono conclusi, per il 2019, i momenti di aggiornamento e confronto organizzati dall'Itai, nell'ambito del ponderoso progetto formativo annuale messo in campo dalla Direzione del Patronato della Uil. Nel corso della “tre giorni”, che si è svolta dal 2 al 4 dicembre, sono stati affrontati tutti gli aspetti dell'attività dell'Itai, dall'area assistenza e previdenza a quella salute e sicurezza, dall'area immigrazione a quella internazionale, dall'area organizzazione a quella Ced. Un momento importante anche per un bilancio dell'anno che volge al termine e per un ragionamento sulle prospettive. Ne parliamo, come di consueto, con il Direttore generale, Maria Candida Imburgia.



Direttore, la riunione dei coordinatori regionali è ormai un appuntamento strategico che ha anche la funzione di indirizzare l'attività dell'Itai sul territorio, per renderla la più efficace possibile. Come è andato quest'ultimo incontro dell'anno?

Sono state giornate di proficuo e costruttivo lavoro, che ci hanno consentito di socializzare idee ed esperienze, di fare una valutazione su quanto realizzato nell'anno che volge al termine e, soprattutto, di riflettere sui prossimi impegni e sulle iniziative da intraprendere nel 2020. Peraltro, è stata anche l'occasione per cogliere le esigenze formative del territorio, da inserire in un programma strutturato di formazione continua.

ASSISTENZA

Invalidità civile, semplificazione delle domande

Indennità di accompagnamento: irrilevante il segno di spunta nel certificato medico introduttivo

Assegno ordinario di invalidità e NASpI. Chiarimenti INPS

Lavoratori autonomi: maternità e paternità

Riposi giornalieri nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma

Lavoratori iscritti alla gestione separata: maternità e paternità

SALUTE E SICUREZZA

Autorizzazione uso del mezzo proprio e infortunio sul lavoro

Rivalutazione 1° luglio 2019 delle prestazioni economiche INAIL

Gestione separata: maggiori tutele per malattia e degenza ospedaliera

LAVORO

Legge 104 e trasferimento di sede del lavoratore

◀ Il principio del confronto come motore della crescita, dunque, vale anche per il nostro Patronato?

Il confronto con e tra gli operatori è davvero il lievito per la crescita dell'Ital. Il nostro obiettivo è quello di essere al passo con l'evoluzione normativa per continuare a garantire una qualificata azione di assistenza e di tutela dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, degli immigrati, dei connazionali emigrati che a noi si rivolgono con fiducia.

Tanti eventi e tanti momenti formativi hanno accompagnato l'attività di assistenza dell'Ital lungo il corso dell'anno. Tutti importanti, ma forse il più emblematico è stato quello che hai voluto denominare "Operatori al centro". Un'esperienza sicuramente innovativa: possiamo dire che è perfettamente riuscita?

La partecipazione convinta, coinvolgente e, a tratti, anche emozionante degli operatori, sia dei giovani sia di quelli con maggiore esperienza al proprio attivo, è la più eloquente risposta a questa domanda. L'iniziativa è riuscita perfettamente ed è nostra ferma intenzione replicarla negli anni a venire. Peraltro, si è venuto a creare un positivo effetto moltiplicatore: coloro che hanno già partecipato ai corsi stanno socializzando l'esperienza vissuta, a vantaggio dell'intera struttura territoriale di loro provenienza. Formazione, qualità e tutela sono i tre pilastri su cui si fonda la missione di Segretariato sociale che caratterizza l'azione dell'Ital: "Operatori al centro" condensa, nel migliore dei modi, questa strategia e questi obiettivi.

In conclusione e in sintesi, possiamo parlare di un bilancio positivo per il 2019?

Penso che gli entusiasmanti risultati conseguiti siano la migliore testimonianza del lavoro svolto dall'Ital a tutti i suoi livelli. Abbiamo intenzione di consolidare e accrescere questo impegno, a beneficio dei nostri assistiti sia in Italia sia all'estero, tramite le nostre strutture presenti in loco. Il 2020, anno del Settantesimo della Uil, sarà un momento importante anche per tutti i servizi dell'Organizzazione. Nel rispetto della reciproca strutturale autonomia, l'Ital continuerà ad essere partecipe di un percorso che parte dalla rivendicazione dei diritti, affermata dal Sindacato, e passa per l'assistenza nella fruizione degli stessi, curata dal Patronato. In questa sinergica armonia, c'è il segreto di un successo dall'enorme valore sociale, il cui fine ultimo è il benessere delle singole persone e della collettività. Ed è con questo spirito che desidero augurare a tutti gli operatori dell'Ital e ai loro cari, i miei più sinceri e sentiti auguri di un felice anno nuovo.

ASSISTENZA

Invalidità civile, semplificazione delle domande

L'INPS, nel messaggio n. 4601/2019, rende noto di aver modificato le funzionalità applicative per l'acquisizione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità.

A partire dal 10 dicembre, la procedura telematica consente, anche ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, di inserire, in anticipo, i dati necessari per la liquidazione dell'eventuale prestazione spettante (redditi, stato di ricovero, coordinate bancarie; etc.). Al momento restano, invece, immutate le procedure per la richiesta delle prestazioni a favore dei soggetti minori.

L'Istituto previdenziale sta proseguendo nel percorso di semplificazione degli adempimenti amministrativi, con conseguente abbreviazione del processo di concessione delle prestazioni, anche per i cittadini in età lavorativa che presentano domanda di invalidità civile, di cecità o di sordità.

In questa prima fase sperimentale, le novità riguardano le sole domande trasmesse on line dai Patronati.

Rimangono disponibili, in alternativa, le procedure ordinarie che prevedono due distinti momenti operativi: la trasmissione della domanda di riconoscimento sanitario e la successiva presentazione del modello AP70.

Indennità di accompagnamento: irrilevante il segno di spunta nel certificato medico introduttivo

Il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l'indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile, essendo sufficiente la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.

Lo chiarisce l'INPS, con messaggio n. 3883 del 25/10/2019, adeguandosi alle recenti pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019), entrambe favorevoli ai ricorrenti, che hanno indotto l'Istituto a modificare il proprio atteggiamento processuale.

In particolare, la questione riguarda le fattispecie in cui il certificato medico introduttivo sia mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" ovvero "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", o nel caso il segno di spunta sia negativo.

Assegno ordinario di invalidità e NASpI. Chiarimenti INPS

L'INPS, nel messaggio n. 4477/2019, fornisce importanti chiarimenti in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità sospeso a causa dell'opzione in favore dell'indennità di disoccupazione NASpI.

L'istituto previdenziale si sofferma, in particolare, su due diverse situazioni: sull'indennità NASpI sospesa per inizio di un nuovo rapporto di lavoro subordinato (di durata non superiore a sei mesi) e nel caso di erogazione anticipata dell'indennità NASpI.

Per la prima fattispecie, nel caso di NASpI sospesa per periodi di lavoro subordinato, viene chiarito dall'INPS che il percettore di NASpI, durante il periodo di sospensione dell'indennità di disoccupazione per ripresa attività lavorativa, può chiedere il ripristino dell'assegno ordinario di cui è titolare solo a seguito di rinuncia definitiva alla prestazione di disoccupazione. In questo caso, la NASpI non potrà più essere ripristinata, per la parte residuale, una volta concluso il rapporto di lavoro intrapreso.

In caso, invece, di erogazione della NASpI in forma anticipata, l'assegno ordinario di invalidità (AOI) rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell'indennità di disoccupazione. L'AOI potrà essere ripristinato purché permanga la titolarità.

Lavoratori autonomi: maternità e paternità

Il Testo unico n. 151/2001 dedica un'apposita parte alla tutela della maternità del lavoro autonomo, con le integrazioni che di seguito riportiamo.

Lavoratrici autonome e indennità maternità. Le artigiane ed esercenti attività commerciali, le coltivatrici dirette, mezzadre, colone, le imprenditrici agricole professionali e le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, hanno diritto, al sussistere di determinate condizioni, all'indennità giornaliera (80%) per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi la data stessa.

L'indennità non comporta l'obbligo di astenersi dall'attività lavorativa.

In caso di interruzione della gravidanza verificatasi dopo il terzo mese di gestazione sono indennizzati i 30 giorni successivi all'evento.

Adozione e affidamento. L'indennità di maternità spetta alle lavoratrici autonome, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto per le lavoratrici dipendenti. Il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, senza limiti di età e fino al raggiungimento della maggiore età (D.Lgs. n. 80/2015). In precedenza, in caso di adozione o affidamento, l'indennità di maternità spettava per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, con limiti di età.

Si rammenta che, anche per gli eventi in esame, non sussiste l'obbligo di astensione dall'attività autonoma ai fini dell'indennità di maternità.

Il congedo di paternità. Il diritto all'indennità di paternità (D.Lgs. n. 80/2015) è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma e sorge qualora il padre (anche adottivo o affidatario) rimanga l'unico genitore al verificarsi dei seguenti casi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre. L'indennità è riconoscibile dalla data in cui si verifica uno di tali eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Anche per i padri autonomi, come previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste l'obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità. Inoltre, il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo di paternità qualora la madre sia lavoratrice autonoma.

Il congedo parentale. Questo congedo con il relativo trattamento economico (30%) spetta alle madri lavoratrici autonome per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino o entro l'anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Durante il congedo parentale la lavoratrice deve astenersi effettivamente dall'attività lavorativa. I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale come gli altri lavoratori.

L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per congedo parentale, nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate su un minimale retributivo giornaliero fissato annualmente, diverso per le varie categorie.



◀ **Indennità maternità lavoratrici autonome per il 2019**

Categoria	Retribuzione giornaliera	Indennità maternità (80%)	Indennità congedo parentale (30%)
Artigiane	€48,74	€ 38,99	€ 14,62
Commercianti	€ 48,74	€ 38,99	€ 14,62
Coltivatrici dirette Colone e mezzadre			
Imprenditrici agricole	€ 43,35	€ 34,68	€ 13,00
Pescatrici	€ 27,07	€ 21,66	€ 8,12

Riposi giornalieri nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma

Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri (art.40 del D.lgs n. 151/2001) dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma.

Lo precisa l'INPS con la circolare n. 140 del 18 novembre 2019, adeguandosi opportunamente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 22177/2018, secondo la quale potendo entrambi i genitori lavorare subito dopo l'evento della maternità, risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi la facoltà di organizzarsi, decidendo le modalità di fruizione dei permessi giornalieri, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa. Sono pertanto superate le indicazioni fornite dalla circolare n. 8/2003.

L'utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri non è pertanto alternativo alla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

I chiarimenti si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell'interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

L'Istituto ritiene, invece, che non sia possibile la fruizione dei riposi giornalieri, quando la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale, né, in caso di parto plurimo, delle ore come "aggiuntive" rispetto a quelle fruibili dalla madre, per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri (circ. n. 8/2003).

Riguardo le ultime indicazioni, in particolare quelle sulle ore "aggiuntive", si ricorda che lo stesso Istituto, con circolare n. 95 bis/2006 (a rettifica delle istruzioni precedenti) e il Ministero del lavoro, con interpello n. 23/2007, affermavano il diritto del padre, lavoratore dipendente, al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero nel caso di parto plurimo, quando la madre fosse una lavoratrice non dipendente ma autonoma.

Lavoratori iscritti alla gestione separata: maternità e paternità

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, c.d. parasubordinati, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie tenuti al versamento della contribuzione maggiorata, si sono susseguite negli anni diverse disposizioni, a modifica del T.U. n. 151/2001, riguardo la fruizione dell'indennità di maternità, paternità e congedo parentale, ai fini dell'equiparazione ai lavoratori dipendenti.

Indennità maternità/paternità. Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi. Il congedo di paternità viene riconosciuto nei casi previsti. La legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo ha disposto il diritto all'indennità di maternità o di paternità, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. La disposizione che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), si applica sia agli eventi "parto", sia alle adozioni o affidamenti. Permane l'obbligo di astensione dal lavoro durante i periodi di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro.

Congedo parentale. Sempre la legge n. 81/2017 ha previsto il diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, pari a sei mesi fruibile entro i primi tre anni di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione/affidamento.



- ◀ **Riduzione del requisito contributivo.** Il D.L. n. 101/2019 convertito in legge n. 128/2019 riduce il requisito contributivo per il congedo di maternità e il congedo parentale da tre mesi ad un mese, da far valere nei dodici mesi antecedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile.

Automaticità delle prestazioni. I lavoratori iscritti alla Gestione separata hanno diritto all'indennità di maternità o di paternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente (art 13 del D.Lgs. n. 80/2015). Non sono interessati invece i liberi professionisti iscritti alla Gestione medesima, in quanto gli stessi sono tenuti al pagamento della contribuzione.

SALUTE E SICUREZZA

Autorizzazione uso del mezzo proprio e infortunio sul lavoro

L'autorizzazione del lavoratore all'impiego di un mezzo privato non esclude la responsabilità del datore di lavoro. Lo precisa la Corte di Cassazione (sent. n. 25689/2019) riguardo al caso di un portalettore che aveva chiesto la condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni, in quanto, mentre trasportava materiale postale da distribuire su un ciclomotore di sua proprietà, al cui uso era stato autorizzato, subiva un infortunio cadendo e riportando danni di diversa gravità.

La Corte d'Appello respingeva la domanda ritenendo che l'utilizzo del mezzo proprio autorizzato, con il pagamento della connessa indennità, non poteva che implicare una completa autonomia operativa del dipendente.

Il lavoratore, ricorrente in Cassazione, lamentava l'eccessivo carico da portare con l'obbligo di consegna in un solo giro, in assenza di strumenti idonei al "fissaggio" del carico per il suo trasporto, onde garantire la stabilità del mezzo.

Diversamente dal giudice di appello la Corte di Cassazione ha escluso che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, in ipotesi di infortunio lavorativo, esoneri la datrice di lavoro dalla responsabilità ex art. 2087 cod. civ., quando l'evento sia dovuto a specifiche modalità di esecuzione della prestazione pretese dalla parte datoriale.

Pertanto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di secondo grado per verificare se le modalità di effettuazione della prestazione abbiano determinato uno specifico rischio per il lavoratore, conseguendone in ipotesi affermativa la responsabilità della società datrice di lavoro.

Rivalutazione 1° luglio 2019 delle prestazioni economiche INAIL

L'INAIL (circolare n. 30 del 8/11/2019) informa che con i tre decreti ministeriali del 2 agosto 2019 è stata approvata la proposta dell'Istituto di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi.

Vengono pertanto illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione. Riportiamo alcuni degli importi.

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.

Per il settore industria la retribuzione media giornaliera risulta pari a euro 78,83, la retribuzione annua minima è di euro 16.554,30 e la retribuzione annua massima di euro 30.743,70.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 78,83) e della retribuzione annua minima (euro 16.554,30), la retribuzione annua massima è fissata: in euro 44.270,93 per i comandanti e capi macchinisti, in euro 37.507,31 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 34.125,51 per gli altri ufficiali.

Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è di euro 24.981,61. In particolare, viene indicata la retribuzione annua per i lavoratori subordinati a tempo determinato, indeterminato e lavoratori autonomi. Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive opera la retribuzione convenzionale di euro 61.385,80.

Sono indicati inoltre gli importi dell'"assegno per l'assistenza personale continuativa" di euro 545,02, e dell'assegno "una tantum" ai superstiti elevato a euro 10.000,00, per entrambi i settori industriale e agricolo, e gli importi degli assegni continuativi mensili sempre per gli stessi settori.

L'INAIL riporta le retribuzioni giornaliere per inabilità temporanea assoluta in agricoltura per i lavoratori subordinati a tempo determinato, indeterminato e lavoratori autonomi.

Nella circolare sono precisati anche i criteri per la riliquidazione delle prestazioni in corso, gli indirizzi operativi alle sedi locali ai fini della riliquidazione, la rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore, l'azione di surroga e regresso - aggiornamento valori capitali delle rendite.

Gestione separata: maggiori tutele per malattia e degenza ospedaliera

Il DL n. 101/2019, per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito dalla Legge n. 128/2019, ha previsto un ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata. L'INPS con la circolare n. 141 del 19 novembre 2019 spiega le novità introdotte e fornisce le prime indicazioni.

Sono interessati tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione, con aliquota contributiva piena.

Le nuove disposizioni, che si applicano a decorrere dallo scorso 5 settembre 2019 (entrata in vigore del DL n. 101), prevedono che l'indennità giornaliera di malattia e l'indennità di degenza ospedaliera siano corrisposte, a condizione che risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata (in luogo delle 3 mensilità) nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile. Resta confermato il requisito reddituale.

Inoltre, la misura dell'indennità di degenza ospedaliera è stata aumentata del 100% e di conseguenza è stata aggiornata quella dell'indennità giornaliera di malattia.

Pertanto, per le degenze ospedaliere iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l'indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a: 44,95 euro per accrediti contributivi da 1 a 4 mesi; 67,43 euro per accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; 89,90 euro per accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

La misura della indennità di malattia è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera e viene quindi raddoppiata.

L'INPS precisa che ai periodi di malattia derivanti da trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, si applicano le stesse indennità previste per la degenza ospedaliera.

Gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente, anche se ancora in corso alla data del 5 settembre 2019, ricadono nell'ambito di applicazione della previgente normativa.

LAVORO

Legge 104 e trasferimento di sede del lavoratore

Si segnalano due interessanti pronunce della Corte di Cassazione riguardo il trasferimento di sede del lavoratore che assiste una persona disabile grave di cui alla legge n. 104/1992.

Con la prima e più recente sentenza n. 26603 del 18 ottobre scorso, la Cassazione afferma che il lavoratore ha diritto al trasferimento in una sede più vicina alla residenza del familiare da assistere.

Il caso riguarda una dipendente alla quale la società datrice di lavoro aveva negato il trasferimento di sede che le avrebbe consentito di assistere la suocera bisognosa di assistenza continuativa, in quanto lo stesso era in contrasto con le inderogabili esigenze aziendali.

La Cassazione conferma la decisione della Corte di Appello che è giunta alla conclusione che le esigenze della lavoratrice prevalgono su quelle aziendali, tenuto conto proprio del comportamento pregresso dell'interessata che aveva organizzato la propria vita in modo da potere essere presente per accudire la suocera.

Con la precedente ordinanza n. 21670/2019, la Suprema Corte precisa che il lavoratore che assiste una persona disabile non può essere trasferito, anche se lo spostamento avviene nella stessa unità produttiva.

Viene così accolto il ricorso di una dipendente alla quale la Corte di appello aveva respinto la domanda di illegittimità del trasferimento ad altro ufficio, in quanto detto spostamento, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della disabile, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all'assistenza.

Per la Cassazione la Corte territoriale non si è uniformata al principio di diritto, secondo il quale il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto la norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva.